



Patentini e revisioni: quale futuro ?
“Abilitazioni alla guida”



Savigliano - 11 marzo 2013



FORMAZIONE

Da cosa nasce la necessità di predisporre la formazione alla guida di macchine agricole ???



D.Lgs 81/08 - Art. 71 Obblighi del datore di lavoro

7. Qualora le attrezzature richiedano per il loro impiego conoscenze o responsabilità particolari in relazione ai loro rischi specifici, il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché:

- l'uso dell'attrezzatura di lavoro sia riservato ai lavoratori allo scopo incaricati che abbiano ricevuto una formazione adeguata e specifica;
- in caso di riparazione, di trasformazione o manutenzione, i lavoratori interessati siano qualificati in maniera specifica per svolgere detti compiti.

“ formazione adeguata specifica.... ”



D.Lgs 81/08 - Art. 73 Informazione e formazione

Comma 1 - Nell'ambito degli obblighi di cui agli articoli 36 e 37 il datore di lavoro provvede, affinché per ogni attrezzatura di lavoro messa a disposizione, i lavoratori incaricati dell'uso dispongano di ogni necessaria informazione e istruzione e ricevano una formazione e un addestramento adeguati, in rapporto alla sicurezza relativamente:

- alle condizioni di impiego delle attrezzature;
- alle situazioni anormali prevedibili.

Comma 2 – Rischi da attrezzature da lavoro

Comma 3 – Istruzioni comprensibili

Comma 4 – Rischi verso terze persone

Comma 5 – soggetti formatori, durata, validità della formazione, ecc.

ABILITAZIONI ALLA GUIDA



Accordo 22.02.2012 – G.U. 12.03.2012 – S.O. n. 47

Governo Italiano
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Conferenze Stato Regioni ed Unificate

ABILITAZIONI ALLA GUIDA

Renato Delmastro CNR-IMAMOTER

Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale", n. 48 del 12 marzo 2012 - Serie generale

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Lunedì, 12 marzo 2012

AVVISO AGLI ABBONATI

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO

ACCORDO 12 febbraio 2012.

Accordo ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano concernente l'individuazione delle attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori, nonché le modalità per il riconoscimento di tale abilitazione, i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di validità della formazione, in attuazione dell'articolo 73, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche e integrazioni. (LAVORO E POLITICHE SOCIALI - SALUTE)

Accordo ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.


Renato Delmastro CNR-IMAMOTER

Accordo 22.02.2012 – G.U. 12.03.2012 – S.O. n. 47

ATTREZZATURE COINVOLTE

Piattaforme di lavoro mobili elevabili:


Macchina mobile destinata a spostare persone alle posizioni di lavoro, poste ad altezza superiore a 2 m rispetto ad un piano stabile, nelle quali svolgono mansioni dalla piattaforma di lavoro, con l'intendimento che le persone accedano ed escano dalla piattaforma di lavoro attraverso una posizione di accesso definita e che sia costituita almeno da una piattaforma di lavoro con comandi, da una struttura estensibile e da un telaio.



Accordo 22.02.2012 – G.U. 12.03.2012 – S.O. n. 47

Gru a torre:


Gru a braccio orientabile, con il braccio montato sulla parte superiore di una torre che sta approssimativamente in verticale nella posizione di lavoro.



Accordo 22.02.2012 – G.U. 12.03.2012 – S.O. n. 47

Gru mobile:


Autogrù a braccio in grado di spostarsi con carico o senza carico senza bisogno di vie di corsa fisse e che rimane stabile per effetto della gravità.



Accordo 22.02.2012 – G.U. 12.03.2012 – S.O. n. 47

Pompa per calcestruzzo:



Dispositivo, costituito da una o più parti estensibili, montato su un telaio di automezzo, autocarro, rimorchio o veicolo per uso speciale, capace di scaricare un calcestruzzo omogeneo, attraverso il pompaggio del calcestruzzo stesso.



Accordo 22.02.2012 – G.U. 12.03.2012 – S.O. n. 47

Gru per autocarro:

Gru a motore comprendente una colonna, che ruota intorno ad una base ed un gruppo bracci che è applicato alla sommità della colonna. La gru è montata di regola su un veicolo (eventualmente su un rimorchio, su una trattrice o su una base fissa) ed è progettata per caricare e scaricare il veicolo.



Accordo 22.02.2012 – G.U. 12.03.2012 – S.O. n. 47

Carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo:

- Carrelli semoventi a braccio telescopico
- Carrelli industriali semoventi
- Carrelli/Sollevatori/Elevatori semoventi telescopici rotativi




Accordo 22.02.2012 – G.U. 12.03.2012 – S.O. n. 47

Trattori agricoli o forestali:



Parco Trattori oggi stimati 2.500.000

Qualsiasi trattore agricolo o forestale a ruote o cingoli a motore, avente almeno due assi ed una velocità massima per costruzione non inferiore a 6 km/h, la cui funzione è costituita essenzialmente dalla potenza di trazione, progettato appositamente per tirare, spingere, portare o azionare determinate attrezzature intercambiabili destinate, ad usi agricoli o forestali, oppure per trainare rimorchi agricoli o forestali. Esso può essere equipaggiato per trasportare carichi in contesto agricolo o forestale ed essere munito di sedili per accompagnatori.




**Accordo 22.02.2012 – G.U. 12.03.2012 – S.O. n. 47****Macchine movimento terra:**

- Escavatori idraulici
- Escavatori a fune
- Pale cariatriche frontali
- Terne
- Autoribaltabile a cingoli

**Accordo 22.02.2012 – G.U. 12.03.2012 – S.O. n. 47****L'accordo prevede:**

- l'individuazione dei soggetti formatori
- l'individuazione dei requisiti dei docenti
- indirizzi e requisiti dei corsi
- programma dei corsi per le diverse macchine
- la durata dell'abilitazione
- i corsi di aggiornamento
- la registrazione sul libretto formativo del cittadino (se esistente)
- la documentazione della formazione
- ecc..

**Accordo 22.02.2012 – G.U. 12.03.2012 – S.O. n. 47**


L'accordo entra in vigore 12 mesi dopo la pubblicazione in G.U.

Norma transitoria

I lavoratori che alla data di entrata in vigore dell'accordo sono incaricati dell'uso delle attrezzature previste dall'accordo, devono effettuare i corsi di che trattasi entro 24 mesi dall'entrata in vigore.

(12.03.2013)

Formazione pregressa
Indicazioni

**PRECISAZIONI****PARTE DIDATTICA IN AULA****Esempio delle tematiche**

- D.Lgs 81/08
- Manuale d'Uso e manutenzione
- Telai e cinture di sicurezza
- Manutenzione
- Logiche di comando
- Instabilità indotta alla trattrice dalle macchine collegate al sollevatore
- Instabilità indotta alla trattrice dalle macchine collegate al gancio traino
- Adeguamento trattrici usate – vedi "Linea Guida Inail"
- Verifica periodica delle trattrici - vedi "Buone Prassi Inail"
- Ecc
- DPI
- Comandi
- Ganci traino
- Guida in pendenza
- PDP

PRECISAZIONI

PARTE DIDATTICA SU PIAZZALE

Esempio delle tematiche

- Verifica efficienza della macchina
- Manutenzione ordinaria
- Collegamento albero cardanico
- Prove funzionali
- Attacco/stacco della macchina portata
- Attacco/stacco della macchina trainata
- Ecc
- avviamento della trattrice
- guida della trattrice in piano
- al sollevatore posteriore
- al sollevatore anteriore
- al gancio traino
- collegamento impianto freni



PRECISAZIONI

PROCEDURE IN CAMPO
 Art. 73, comma 1-Situazioni di pericolo in relazione a due punti:
 a) condizioni di impiego delle attrezzature
 b) situazioni anormali prevedibili



≤ 80% M M ≤ 20% M

Macchina portata posteriore



Da UNI EN ISO 4254-1




PRECISAZIONI

PROCEDURE IN CAMPO
 Art. 73, comma 1-Situazioni di pericolo in relazione a due punti:
 a) condizioni di impiego delle attrezzature
 b) situazioni anormali prevedibili



Macchina portata anteriore o caricatore frontale



Da EN 12525



PRECISAZIONI

PROCEDURE IN CAMPO
 Art. 73, comma 1-Situazioni di pericolo in relazione a due punti:
 a) condizioni di impiego delle attrezzature
 b) situazioni anormali prevedibili



Macchina portata laterale



PRECISAZIONI

PROCEDURE IN CAMPO

Art. 73, comma 1-Situazioni di pericolo in relazione a due punti:

- a) condizioni di impiego delle attrezzature
- b) situazioni anormali prevedibili



Rimorchi



Frenatura
Manovre



Sistemi di aggancio
Guida in pendenza

Decreto Legge 179 del 6 dicembre 2012 convertito in LEGGE 17 dicembre 2012, n. 221

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n.179, recante ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese (Gazzetta Ufficiale n. 294 del 18 dicembre 2012 – Supplemento Ordinario n. 208)

Art. 34 (Misure urgenti per le attività produttive, le infrastrutture e i trasporti locali, la valorizzazione dei beni culturali ed i comuni)

All'articolo 111 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, il comma 1 e' sostituito da:

- Al fine di garantire adeguati livelli di sicurezza nei luoghi di lavoro e nella circolazione stradale, il Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, con decreto da adottare entro e non oltre il 28 febbraio 2013, dispone la revisione obbligatoria delle macchine agricole soggette ad immatricolazione a norma dell'articolo 110, al fine di accertarne lo stato di efficienza e la permanenza dei requisiti minimi di idoneità per la sicurezza della circolazione.

Con il medesimo decreto e' disposta, a far data dal 1° gennaio 2014,

-la revisione obbligatoria delle macchine agricole in circolazione soggette ad immatricolazione in ragione del relativo stato di vetustà e con precedenza per quelle immatricolate antecedentemente al 1° gennaio 2009,

Il citato Decreto non è stato adottato entro il 28.02.13 e slitterà per cui ???

-e sono stabiliti, d'intesa con la Conferenza Stato Regioni, i criteri, le modalità ed i contenuti della formazione professionale per il conseguimento dell'abilitazione all'uso delle macchine agricole, in attuazione di quanto disposto dall'articolo 73 del D.Lgs 81/09



CIRCOLARE Ministero dei Trasporti n. 4857 del 22.02.2013

Sotto il primo profilo, per la guida delle macchine agricole (escluse quelle con conducente a terra) o loro complessi, è richiesta almeno la patente di categoria:

- **A1** quando le stesse non superano i limiti di sagoma e di peso stabiliti dall'articolo 53, comma 4, CdS (1,60 m. di larghezza, 4 m. di lunghezza e 2,5 m. di altezza; massa complessiva a pieno carico 2,5 t) e non superino la velocità di 40 Km/h (prima del 19.1.2013 era richiesta la patente di categoria A);
- **B** se le stesse superano i limiti su descritti.
- Per la guida di macchine operatrici (escluse quelle a vapore), è richiesta almeno la patente di categoria:
- **B**, eccetto quelle di dimensioni eccezionali;
- **C1** quando le stesse hanno dimensioni eccezionali (prima del 19.1.2013 era richiesta la patente di categoria C).



CIRCOLARE Ministero dei Trasporti n. 4857 del 22.02.2013

- ai sensi dell'articolo 111, comma 1, CdS, come sostituito dall'articolo 34, comma 48 del decreto legge n. 179 del 2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 221 del 2012, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, **provvederanno a definire con decreto "i criteri, le modalità ed i contenuti della formazione professionale per il conseguimento dell'abilitazione all'uso delle macchine agricole, in attuazione di quanto disposto dall'articolo 73 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81."**

Si sottolinea che, nelle more dell'emanazione di tale provvedimento, la disciplina relativa al conseguimento dell'abilitazione suddetta, ancorché in vigore, non è applicabile.



NUOVA CIRCOLARE Ministero Trasporti, Agricoltura e CSR **BOZZA**

Accordo ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs 281/97, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano concernente l'individuazione delle attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori, nonché le modalità per il riconoscimento di tale abilitazione, i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi e i requisiti minimi di validità della formazione, in attuazione dell'art. 73, comma 5, del D.lgs 81/08 - Chiarimenti

PROSSIMA EMANAZIONE



NUOVA CIRCOLARE Ministero Trasporti, Agricoltura e CSR **BOZZA**

1) Esperienza documentata per i lavoratori del settore agricolo di cui al comma 9.4 dell'accordo.

9.4. I lavoratori del settore agricolo che alla data di entrata in vigore del presente accordo sono in possesso di esperienza documentata almeno pari a 2 anni sono soggetti al corso di aggiornamento di cui al punto 6 da effettuarsi entro 5 anni dalla data di pubblicazione del medesimo accordo.

Caso di lavoratore autonomo/datore di lavoro utilizzatore

Caso di lavoratore subordinato

2) Utilizzo saltuario, occasionale o finalizzato allo svolgimento di applicazioni non ben determinate delle attrezzature di lavoro individuate nell'accordo.

3) Corso di aggiornamento di cui al punto 6 dell'accordo.

6. Durata della validità dell'abilitazione ed aggiornamento



Newsletter Quaderni dell'Agricoltura Regione Piemonte 16 febbraio 2013

Condizione del lavoratore	Cosa deve fare	Entro quando
Formazione già avvenuta della durata complessiva non inferiore a quella prevista dagli allegati dell'accordo composta di modulo teorico, pratico e verifica finale	Aggiornamento (corso di almeno 4 ore)	Entro 5 anni dalla data della verifica finale
Formazione già avvenuta di durata inferiore a quella prevista dagli allegati dell'accordo composta di modulo teorico, pratico e verifica finale	Aggiornamento (corso di almeno 4 ore)	Entro il 12 marzo 2015
Formazione già avvenuta di qualsiasi durata senza verifica finale	Aggiornamento (corso di almeno 4 ore) e verifica finale	Entro il 12 marzo 2015
Esperienza pregressa documentata di almeno due anni	Aggiornamento (corso di almeno 4 ore)	Entro il 12 marzo 2017
Già operante alla data del 12 marzo 2013	Formazione (corsi con modalità e durata previsti dall'accordo)	Entro il 12 marzo 2015
Lavoratore che inizia l'attività dopo il 12 marzo 2013	Formazione (corsi con modalità e durata previsti dall'accordo)	Prima di iniziare l'attività

Per chiarire alcuni dubbi interpretativi dell'accordo, ad esempio cosa si debba intendere per esperienza pregressa, e per regolare in genere tutta la materia della formazione alla sicurezza del lavoro, non solo in campo agricolo, la Regione Piemonte sta definendo precise regole, anche al fine di contrastare il fenomeno dei corsi erogati da soggetti formatori non autorizzati, che propongono un'offerta formativa a basso costo, ma di qualità quantomeno dubbia

e di validità nulla ai fini dell'adempimento dell'obbligo di legge. Un provvedimento in tal senso vedrà la luce nelle prossime settimane.

Nel frattempo, si invitano le persone interessate ai corsi in oggetto a rivolgersi a soggetti formatori di provata serietà, informandosi preventivamente presso le associazioni di categoria del comparto agricolo o altri soggetti titolari.

SPECIFICA LINEA GUIDA IN FASE DI STESURA

